

## REGOLAMENTO SULLA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

### Articolo 1 - Definizioni

1.1. Fatte salve le eventuali definizioni ulteriori contenute nel presente Regolamento, le seguenti parole ed espressioni, contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola, hanno nel Regolamento medesimo il significato qui di seguito indicato.

- **“Società”** significa ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., con sede legale in Pinerolo, Via Vigone n. 42.
- **“Regolamento”** significa il presente regolamento sulla segnalazione di condotte illecite.
- **“Legge”** significa l’art. 54-*bis*, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le sue successive modificazioni e integrazioni.
- **“Condotte Illecite”** significa i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, inoltre tutti i fatti nei quali, ancorché privi di rilevanza penale, si riscontrano un abuso di potere finalizzato a ottenere vantaggi privati, oppure un uso a fini privati di prerogative discendenti dalla qualità di dipendente, sempreché idoneo a determinare un mal funzionamento nelle attività della Società o un pregiudizio all’interesse pubblico ad esse sotteso.
- **“Segnalante”** significa il dipendente della Società che, in forma non anonima, segnala Condotte Illecite ai sensi della Legge.
- **“Responsabile Trasparenza e Anticorruzione”**, o semplicemente **“Responsabile”**, significa il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione nella Società, designato ai sensi delle leggi vigenti.
- **“Area Aziendale”** significa ogni servizio di staff in cui è articolata l’organizzazione della Società, reso anche in forza degli appositi contratti di service.
- **“Servizio Aziendale Comunicazione”**: servizio reso da API Spa a favore della Società in forza degli appositi contratti di service.

### Articolo 2 - Finalità e oggetto

2.1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di Condotte Illecite trasmesse alla Società da propri dipendenti, nonché la tutela del Segnalante, ai sensi della Legge.

2.2. Il procedimento rappresenta una misura di prevenzione della corruzione nella Società, essendo finalizzato a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, anche attraverso la protezione del Segnalante.

2.3. Le finalità sopra indicate del Regolamento sono canoni interpretativi delle sue disposizioni.

2.4. Per quanto non previsto nel Regolamento si applica la Legge.

### **Articolo 3 - Ambito di applicazione**

3.1. Il Regolamento si applica alle segnalazioni di Condotte Illecite rese da dipendenti della Società che rendano nota la propria identità (Segnalanti).

3.2. Le segnalazioni provenienti da soggetti diversi dai dipendenti, o anonime, possono essere prese in considerazione se adeguatamente circostanziate, ma il loro trattamento, così come la tutela di chi le esegue, esula dall'ambito di applicazione del Regolamento.

### **Art. 4 - Oggetto della segnalazione**

4.1. Le Condotte Illecite segnalate devono riguardare notizie che il Segnalante abbia appreso direttamente in virtù del ruolo rivestito, o a causa o in occasione dello svolgimento delle sue mansioni.

4.2. Sono irricevibili le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, al pari di quelle aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale, o richieste che attengano alla disciplina del rapporto di lavoro, o ai rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

### **Articolo 5 - Forma e trasmissione della segnalazione**

5.1. La segnalazione è composta di due parti materialmente separate, ciascuna delle quali deve contenere i seguenti elementi essenziali: la prima reca le generalità del Segnalante, inclusi qualifica e ruolo, nonché la data e la sottoscrizione del medesimo; la seconda, priva delle generalità ma contenente la sottoscrizione del Segnalante, reca la descrizione del fatto, nonché indica tutti gli elementi utili alla sua ricostruzione, ivi compresi, se conosciuti, la data e il luogo in cui si è verificato, i documenti rilevanti, le generalità di terzi

informati o altri elementi utili a identificare l'autore o gli autori del fatto.

5.2. Un modello di segnalazione, conforme ai requisiti sopra indicati, è allegato al Regolamento.

5.3. La segnalazione è inviata al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, a mezzo *e-mail* all'indirizzo dedicato *responsabile.trasparenza@aceapinerolese.it* oppure a mezzo servizio postale o posta interna, in tali casi in busta chiusa riportante la dicitura "*Riservata personale - Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione - Segnalazione condotte illecite*", inviata o recapitata all'indirizzo "*Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., via Vigone n. 42, 10064 Pinerolo*".

5.4. In caso di invio a mezzo *e-mail*, la segnalazione è allegata al messaggio di posta elettronica utilizzando due distinti documenti informatici per le due parti di cui si compone, così come indicate al precedente paragrafo 1. Il documento informatico recante la prima parte è sottoscritto digitalmente dal Segnalante, oppure reca la sua sottoscrizione in copia scansionata; quello recante la seconda parte reca la sua sottoscrizione in copia scansionata.

5.5. Alla segnalazione è allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Segnalante, salvo il caso di sottoscrizione digitale ai sensi del precedente paragrafo.

## **Articolo 6 - Gestione della segnalazione**

6.1. Responsabile della gestione delle segnalazioni di Condotte Illecite è il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione.

6.2. Il Responsabile cura che presso ciascun punto di ricezione postale della Società siano presenti strumenti o predisposti accorgimenti idonei affinché le segnalazioni cartacee siano trattate con modalità idonee a garantirne la segretezza e gli siano recapitate immediatamente o, in caso d'impossibilità, siano custodite separatamente dal resto della corrispondenza sino al loro recapito, che deve comunque avvenire nel più breve tempo possibile.

6.3. Attribuisce a ogni segnalazione un codice numerico univoco, nonché registra e conserva ciascuna in modo tale che i dati identificativi e le sottoscrizioni del Segnalante, da una parte, e il contenuto della segnalazione, dall'altra, restino separati e non accessibili a terzi seppure da lui univocamente riconciliabili.

6.4. Conduce una verifica preliminare sulla ricevibilità e fondatezza della segnalazione

attraverso le attività ritenute opportune, inclusa l'audizione personale del Segnalante o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione, adottate le opportune cautele a protezione della riservatezza.

6.5. Archivia le segnalazioni manifestamente irricevibili o infondate. Diversamente, inoltra la segnalazione, unitamente agli esiti della verifica preliminare, ai soggetti terzi competenti in relazione alla natura della violazione, in particolare al responsabile del Servizio Aziendale in cui si è verificato il fatto o a quello sovraordinato ove la segnalazione riguarda il primo, al Servizio Risorse Umane o al diverso Servizio Aziendale competente a trattare i procedimenti disciplinari, nonché, ricorrendone i presupposti, all'Autorità giudiziaria ordinaria, alla Corte dei Conti, all'A.N.A.C.

6.6. Ogni inoltro di segnalazione avviene nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 8 in materia di tutela dell'identità del Segnalante.

6.7. I soggetti terzi interni alla Società informano il Responsabile dell'adozione di eventuali atti o provvedimenti conseguenti alla segnalazione.

#### **Articolo 7 - Diritti del Segnalante**

7.1. Il Segnalante ha diritto di avere dal Responsabile Trasparenza e Anticorruzione il codice numerico univoco attribuito alla segnalazione, indicando il quale, nelle successive comunicazioni con il Responsabile, ha diritto di avere notizia sullo stato della segnalazione.

#### **Articolo 8 - Tutela dell'identità del Segnalante**

8.1. La Società garantisce la protezione dell'identità del Segnalante nelle forme e nei modi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

8.2. Nella procedura di gestione della segnalazione l'identità del Segnalante non può essere rivelata.

8.3. L'inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria ordinaria, alla Corte dei Conti, all'A.N.A.C., è effettuato evidenziando trattarsi di segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce tutela rafforzata ai sensi di Legge.

8.4. Nel procedimento disciplinare a carico del segnalato, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove l'addebito si fonda su accertamenti condotti dalla Società distinti e ulte-

riori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ove invece l'addebito si fondi in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del Segnalante può essere rivelata al segnalato, su espressa richiesta di quest'ultimo, alla duplice condizione che conoscerla sia indispensabile per la difesa e che il Segnalante abbia prestato il consenso alla rivelazione. Spetta al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, unitamente al responsabile del procedimento disciplinare, valutare se ricorra la condizione di indispensabilità per la difesa; la decisione è resa per iscritto, motivata e comunicata, oltretutto al segnalato, al Segnalante. Qualora il Segnalante non presti il consenso alla rivelazione, la segnalazione non potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare.

#### **Articolo 9 - Tutela del Segnalante contro la discriminazione**

9.1. Il Segnalante non può essere sanzionato, licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Sono misure discriminatorie, in via esemplificativa e non esaustiva, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie e ogni altra forma di ritorsione.

9.2. Il Segnalante che ritenga di avere subito una discriminazione per motivi collegati alla segnalazione, oltre ai diritti riconosciutigli dalle leggi vigenti, ha facoltà di comunicare il fatto al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, il quale, previa verifica di non manifesta infondatezza, lo segnala al dirigente del Servizio Aziendale in cui si è verificato il fatto o a quello sovraordinato ove la segnalazione riguardi il primo, nonché al Servizio Area Risorse Umane o al diverso Servizio competente a trattare i procedimenti disciplinari.

#### **Articolo 10 - Responsabilità del Segnalante**

10.1. Resta impregiudicata la responsabilità del Segnalante sotto il profilo penale, civile e disciplinare.

10.2. La tutela prevista nel Regolamento cessa nei casi previsti dalla Legge (art. 54-bis, co. 9).

#### **Articolo 11 - Segnalazioni a carico del Responsabile**

11.1. Le segnalazioni di Condotte Illecite a carico del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione sono inviate all'A.N.A.C.

## **Articolo 12 - Disposizioni finali**

12.1. Il Regolamento è allegato al Documento di Pianificazione e Gestione in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione della Società a formarne parte integrante e può essere modificato o integrato con le modalità per esso previste.

12.2. E' allegato al presente Regolamento per costituirne sua parte integrante:

**Allegato 1** - “Modello per la segnalazione di Condotte Illecite”